



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n.02/2011

OGGETTO: Determinazioni in merito a rimborso spese di viaggio per esigenze di servizio con utilizzo del mezzo di pubblico trasporto ed in merito all'utilizzo da parte del personale dipendente del mezzo proprio, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 .

L'anno **duemilaundici**, il giorno **tre** del mese di **febbraio**, alle ore **9,00**, in apposita sala al II piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n.356 in data 28.10.2010.

Risultano presenti/assenti:		Presente	Assente
Michel MARTINET	Presidente	X	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	X	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	X	
Piero LUCAT	Componente esperto	X	
Rudy TILLIER	Componente	X	
TOTALE		5	0

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione la dr.ssa Matilde TANGO, che cura la verbalizzazione dell'odierna riunione.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n.02 in data 03.02.2011.

OGGETTO: Determinazioni in merito a rimborso spese di viaggio per esigenze di servizio con utilizzo del mezzo di pubblico trasporto ed in merito all'utilizzo da parte del personale dipendente del mezzo proprio, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, di seguito denominata *legge per brevità*, ed in particolare richiamato l'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, che prevede - a decorrere dal 31 maggio 2010 - la non applicabilità al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni di norme legislative che prevedano la possibilità di autorizzare l'uso del mezzo proprio al personale in servizio che debba recarsi per ragioni di ufficio in località diverse da quella ordinaria di servizio nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, e stabilisce, con la medesima decorrenza, la cessazione di disposizioni di contratti collettivi aventi analogo tenore ;

DATO ATTO che, ai sensi della l.r.46/98, articolo 4 "Collocamento in disponibilità" e del r.r.4/1999, articoli 5 " Personale dell'Agenzia", 22 "Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione ", 22bis "Incarichi di reggenza e supplenza", presso l'Agenzia sono o possono essere in servizio unità di personale tra cui segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 dell'art.1 della l.r.46/98 privi di incarico dirigenziale, quest'ultimi da adibire prioritariamente allo svolgimento di incarichi di supplenza e reggenza presso le sedi di segreteria degli enti locali della Valle d'Aosta, quindi anche presso enti di vallate laterali non servite da pubblici servizi di linea frequenti e con orari non compatibili con le esigenze di ufficio dell'ente;

EVIDENZIATO che, sempre relativamente ai segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 dell'art.1 della l.r.46/98 privi di incarico dirigenziale e pertanto in servizio



presso l'Agenzia, in materia di utilizzo del mezzo proprio di trasporto risulta vigente il combinato disposto dell'art.36, comma 13 del CCRL prot.384 del 27.09.2006 e dell'articolo 9 "Rimborso spese" del testo di accordo di concertazione (contrattazione collettiva di settore, area dirigenziale) sottoscritto il 26 settembre 2007, normativa in forza della quale era liquidabile al segretario che effettuava servizio di supplenza/reggenza di durata non superiore a giorni trenta l'indennità chilometrica, pari ad un quarto di litro di benzina verde, qualora utilizzasse il proprio mezzo di trasporto per raggiungere la sede di supplenza e/o reggenza ;

VISTA e richiamata la nota della Presidenza della Regione prot.5217 del 09.11.2010, con la quale viene trasmessa la D.G.R.A.V.A. n.3255/2010 recante un provvedimento regolante l'utilizzo, da parte del personale dipendente dell'amministrazione regionale, del mezzo proprio di trasporto, in applicazione dell'articolo 6, c.12, della *legge*, e sottolineato che detto provvedimento è stato trasmesso a tutti gli enti del comparto unico V.d.A. proprio affinché i rispettivi organi di vertice possano tenerne conto nell'adozione degli atti di competenza rispetto al proprio personale in servizio, nelle more del pronunciamento della Corte costituzionale sul ricorso della Regione stessa in merito all'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni tra cui l'articolo 6 della *legge*;

RICHIAMATA, altresì, la nota della Presidenza della Regione, dipartimento degli Enti Locali prot.32601 del 11.11.2010 con la quale veniva dato riscontro ai quesiti posti dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali in merito all'applicazione della legge 122/2010, tra l'altro con riguardo alla tematica del rimborso al personale delle spese per raggiungimento di sede di servizio diversa da quella ordinaria (Aosta) in cui ha sede l'Agenzia e dato atto che la Regione esprimeva l'avviso, alla luce proprio dell'articolo 6, comma 12 d.l.78/2010 e delle esigenze di contenimento della spesa, che il rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte del personale in servizio presso l'Agenzia per il raggiungimento della sede diversa da quella di ufficio fosse consentito ma comunque alle condizioni di cui alle norme contrattuali – art.9 accordo cont.26.09.2007 - esplicitanti tutt'ora efficacia nel limitare detto trattamento ai soli casi di incarichi di supplenza/reggenza di durata inferiore o uguale a giorni trenta e rinviava all'adozione da parte dell'Agenzia di provvedimenti di



disciplina della fattispecie dell'utilizzo del mezzo proprio del personale dell'ente, similmente a quanto disposto con deliberazione giuntales R.A.V.A. n.3255/2010 su richiamata;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare per il proprio personale in servizio delle disposizioni che tengano conto delle precipue esigenze di quest'Agenzia ma assicurino, nel contempo, il contenimento della spesa pubblica, anche sulla base del disposto dell'art.6, comma 12 della *legge* nella parte in cui prevede che il limite della spesa per gli spostamenti per ragioni di servizio possa esser superato " previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione";

VISTE le risultanze di ufficio e le proposte di organizzazione agli atti;

Con votazione unanime palese favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1 Di dare atto che il rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto per il raggiungimento della sede diversa da quella ordinaria di questo ente è consentito:
 - Relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza/reggenza (effettuabili solo da parte di segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 dell'art.1 della l.r.46/98 privi di incarico dirigenziale e pertanto ordinariamente in servizio presso quest'Agenzia), solo per spostamenti necessari per esplicare incarichi di durata inferiore o uguale a giorni trenta in località diverse dalla dimora abituale e con distanza superiore a 10 KM dall'ordinaria sede di servizio, ai sensi delle indicazioni regionali di cui alla nota prot.32601/2010 in premessa richiamata - articolo 9 "Rimborso spese" del testo di accordo di concertazione sottoscritto il 26 settembre 2007 e 36, comma 13 del CCRL Prot.384 del 27.09.2006, indicate come tutt'ora produttive di effetti giuridici ed il linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica;
 - negli altri casi ed in particolare relativamente al personale dell'Agenzia diverso da segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 dell'art.1 della l.r.46/98 privi di



incarico dirigenziale, nei casi autorizzati dal responsabile del personale dell'Agenzia/Presidente dell'Agenzia dei segretari;

2 Di consentire l'utilizzo del mezzo proprio in alternativa all'uso del mezzo pubblico da parte del proprio personale, tra cui eventualmente segretari in disponibilità, alle seguenti condizioni:

a. **con riconoscimento di indennità chilometrica** nei seguenti casi:

➤ spostamenti in località diverse dalla dimora abituale e con distanza superiore a 10 KM dall'ordinaria sede di servizio nelle località del territorio regionale non situate lungo l'asse viario principale della regione ovvero situate lungo l'asse viario principale ma in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che richiedano lo spostamento;

➤ relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza/reggenza (effettuabili solo da parte di segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 dell'art.1 della l.r.46/98 privi di incarico dirigenziale e pertanto ordinariamente in servizio presso quest'Agenzia), solo per spostamenti necessari per esplicitare incarichi di durata inferiore o uguale a giorni trenta in località diverse dalla dimora abituale e con distanza superiore a 10 KM dall'ordinaria sede di servizio, ai sensi delle indicazioni regionali di cui alla nota prot.32601/2010 in premessa richiamata - articolo 9 "Rimborso spese" del testo di accordo di concertazione sottoscritto il 26 settembre 2007 e 36, comma 13 del CCRL Prot.384 del 27.09.2006, indicate come tutt'ora produttive di effetti giuridici ed in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica;

➤ spostamenti al di fuori del territorio regionale se gli orari dei mezzi pubblici non sono conciliabili con lo svolgimento dei compiti di servizio ovvero l'utilizzo del mezzo proprio è più conveniente e vantaggioso dei mezzi di trasporto pubblici.

b. con autorizzazione ai soli fini di copertura assicurativa in capo all'Agenzia e senza trattamento di indennità chilometrica nei seguenti casi :

- spostamenti in località diverse dalla dimora abituale e con distanza pari od inferiore a 10 KM dall'ordinaria sede di servizio

- spostamenti nelle località del territorio regionale situate lungo l'asse viario del fondo valle della valle centrale laddove esistano mezzi pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che richiedano lo spostamento



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

- spostamenti al di fuori del territorio regionale se l'utilizzo del mezzo proprio non è più conveniente e vantaggioso di quello pubblico disponibile e gli orari dei mezzi pubblici sono conciliabili con lo svolgimento dei compiti di servizio;
3. Di dare atto che copia della presente sia trasmessa al revisore dei conti, dr. Luca Poggianti, ai sensi di legge.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 24 febbraio 2011.